

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 46

Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre. (GU n. 44 del 5-11-2011)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 45 del 23 settembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina le misure di sostegno all'innovazione del sistema televisivo locale della Toscana per la transizione alla tecnologia digitale terrestre, attraverso la concessione di contributi in conto capitale:

a) alle emittenti locali per le spese di investimento funzionali all'adeguamento degli impianti per la trasmissione con tecnologia digitale terrestre;

b) agli enti locali per l'adeguamento degli impianti di ripetizione di loro proprietà'.

2. La presente legge disciplina altresì le modalità di accompagnamento degli utenti alla transizione alla tecnologia digitale terrestre, mediante interventi di comunicazione all'utenza, il coinvolgimento del mondo scolastico, dell'associazionismo e del volontariato in attività di supporto alla popolazione anziana ed accordi con le associazioni di categoria.

Art. 2
Destinatari

1. Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) siano titolari di emittenti televisive locali operanti in Toscana e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale terrestre come operatori di rete, ai sensi della normativa vigente;

b) siano iscritte nel registro degli operatori delle comunicazioni presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

c) assicurino il rispetto dei contratti collettivi e della normativa in materia di lavoro;

d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

e) producano e diffondano informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana ed abbiano trasmesso, nei tre mesi antecedenti la scadenza del bando di cui all'articolo 4, programmi informativi autoprodotti o in coproduzione su temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al

territorio regionale;

f) non abbiano carattere di emittenti di televendita, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

g) non abbiano proceduto, nei ventiquattro mesi ante cedenti la pubblicazione del bando, a riduzioni dell'attività, tali da comportare una riduzione del personale superiore al 70 per cento;

h) abbiano concorso alla diffusione degli interventi di comunicazione all'utenza di cui all'articolo 7.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 177/2005, si applica il comma 1, lettere a) e b).

Art. 3

Oggetto e limiti del contributo

1. I contributi hanno ad oggetto le spese relative agli investimenti diretti all'innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature, di processo e di prodotto, derivanti dal passaggio alla trasmissione in tecnologia digitale terrestre.

2. Il contributo è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

Art. 4

Bando

1. Il bando disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione del contributo, i termini del procedimento, le modalità, la tempistica ed i soggetti deputati ai controlli, anche a campione, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, anche in collaborazione con il CORECOM, le modalità per la revoca totale del contributo ed il pagamento della penale di cui all'articolo 5, comma 1, le modalità per la revoca parziale del contributo di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Nella concessione dei contributi hanno priorità le emittenti televisive di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono obbligati per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dell'investimento, pena la revoca totale del contributo ed il pagamento di una penale, così come disciplinato dal bando di cui all'articolo 4:

a) a mantenere la destinazione dei beni materiali, per il cui acquisto è concesso il contributo e ad assicurare la diffusione del segnale digitale terrestre nell'ambito del territorio toscano;

b) a trasmettere, quotidianamente, nell'orario compreso tra le ore sette e le ore ventitre', non meno di due ore di programmi, di cui almeno il 50 per cento di produzione propria o in coproduzione, che trattino temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al territorio regionale, realizzati da personale giornalistico impiegato in redazioni con sede in Toscana.

2. Trascorso il primo triennio dall'erogazione, qualora le emittenti intendano procedere a modifiche della programmazione, ne danno documentata comunicazione preventiva al CORECOM e alla Giunta

regionale. Il CORECOM, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione, verifica la compatibilita' delle modifiche proposte con gli obblighi di cui al comma 1, e ne da' comunicazione all'interessato ed alla Giunta regionale.

3. Qualora le proposte di modifica siano incompatibili con il comma 1 e le emittenti procedano comunque a modificare la programmazione, la Giunta regionale dispone la revoca parziale del contributo secondo le modalita' stabilite nel bando.

Art. 6

Interventi a favore degli enti locali

1. La Giunta regionale, in collaborazione con il CORECOM, individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficolta' di ricezione del segnale digitale terrestre.

2. Nelle aree di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprieta' degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.

3. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

Interventi di comunicazione all'utenza

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva gli interventi di comunicazione all'utenza, finalizzati a far conoscere in tempo utile le modalita' della transizione alla tecnologia digitale terrestre ad integrazione della campagna di informazione del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8

Accordi e collaborazioni

1. La Giunta regionale promuove accordi e collaborazioni:

a) con soggetti dell'associazionismo e del volontariato, anche tramite gli enti locali, finalizzate alla corretta in formazione, alla tutela dei consumatori utenti, alla formazione di persone che possano svolgere, nei rispettivi territori, attivita' di supporto, soprattutto nei confronti della popolazione anziana, dei disabili e dei non autosufficienti, nel passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre;

b) con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, volti a permettere il coinvolgimento degli istituti scolastici nella diffusione delle informazioni sulle modalita' di predisposizione e adeguamento degli apparecchi necessari alla ricezione del segnale radiotelevisivo in modalita' digitale;

c) con le associazioni di categoria degli antenisti, volti a contribuire alla correttezza e trasparenza dei servizi forniti all'utenza per il passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre.

Art. 9

Coordinamento e raccordo

1. Nel perseguimento dell'obiettivo di favorire la presenza del segnale digitale terrestre su tutto il territorio della Regione Toscana, la Giunta regionale promuove ogni opportuna iniziativa di coordinamento e di raccordo delle emittenti televisive, anche nazionali, e degli enti locali.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 per l'anno 2011, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unita' previsionale di base (UPB) 135 "Attivita' di carattere istituzionale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2011 e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2011

In diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 700.000,00;

In diminuzione, UPB 743 "Fondi - Spese di investimento", per euro 350.000,00;

In aumento, UPB 135 "Attivita' di carattere istituzionale - Spese di investimento", per euro 1.050.000,00.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 settembre 2011

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 settembre 2011.